25-SET-2019 da pag. 24 foglio 1

Superficie: 17 %

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificati

Antiriciclaggio, sulle criptovalute stretta solo su chi accede al borsellino

TRASPARENZA

Nel parere la Camera chiede semplificazioni al Governo sullo schema di Dlgs

Vincoli meno rigidi per i familiari di persone politicamente esposte

Marco Mobili Giovanni Parente

Via libera delle commissioni della Camera, ma con osservazioni, allo schema di decreto che attua la V direttiva Ue sul riciclaggio (la Lega si è astenuta e non ha presentato parere di minoranza). Una direttiva con cui Bruxelles punta a rafforzare l'ambito di applicazione delle regole sul contrasto ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento, come quelle con le carte prepagate. Con il decreto attuativo il Governo ha di fatto corretto il tiro anche con l'attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, il cui decreto correttivo del Dlgs 231/2007 dovrà essere approvato entro il prossimo 4 ottobre. Correzioni che si sono rese necessarie dopo l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per l'incompleto recepimento della IV direttiva.

Tra le osservazioni della commissione, che non sono vincolanti ai fini del via libera al decreto attuativo della V direttiva n. 843 del 2018, si invita il Governo a un approccio calibrato sulle criptovalute, attraverso un'individuazione puntuale degli operatori che, nel prestare i propri servizi in modo professionale, «detengono integralmente le chiavi pri-

vate e quelli che offrono servizi di cambiovalute e non accettano valute virtuali come forme di pagamento». In sostanza, una scrematura preventiva in grado di fornire un primo outlook sull'affidabilità degli operatori del settore.

Da delimitare anche il campo d'azione della qualifica di persona politicamente esposta (Ppe), precisando che il collegamento riguarda esclusivamente il rapporto diretto tra i familiari o chi intrattiene stretti legami e i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche.

Tra le altre considerazioni delle commissioni parlamentari anche l'invito al Governo, rappresentato alla Camera dal sottosegretario al Mef Alessio Villarosa (M5S), a distinguere la fase dell'identificazione del cliente da quella successiva della verifica dell'identità. In questo senso, andrebbero inserite misure ad hoc che consentano l'adeguata verifica semplificata, nonché la possibilità per il titolare effettivo di essere identificato anche sulla base delle informazioni recuperate autonomamente e non unicamente sulla base delle informazioni fornite dal cliente.

Ma il Parlamento chiede di accogliere anche una delle istanze presentate da Bankitalia per alleggerire il lavoro degli intermediari finanziari. Per quanto riguarda la gestione dei clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 90/2017 (4 luglio 2017), e sottoposti a misure semplificate, si chiede al Governo di valutare l'ipotesi che questo avvenga in linea con l'approccio basato sul rischio. In pratica le banche non dovranno richiamare tutti i clienti in quelle situzioni ritenute a basso pericolo di riciclaggio. Nel complesso,

però, non esce rafforzata l'Uif, l'unità di informazione finanziaria per cui il direttore Claudio Clemente aveva chiesto in audizione una più fitta collaborazione con le altre autorità nazionali e internazionali (si veda Il Sole 24 Ore del 19 settembre).

Inoltre, le Camere chiedono che sia introdotto nello schema di Dlgs l'obbligo di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo, da trasmettere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo, che fornisca dati e informazioni sullo stato di attuazione delle nuove norme di collaborazione fra le autorità preposte a contrastare fenomeni di riciclaggio.

Sarebbe utile, poi, poter prevedere meccanismi di ricorso a disposizione dei soggetti interessati all'accesso al Registro delle imprese contro il diniego disposto nei loro confronti da parte dell'Autorità.

Con una modifica all'articolo 5 dello schema di decreto si potrebbe prevedere l'opportunità di trasferire all'Organismo agenti e mediatori (Oam) il compito di ricevere le comunicazioni di avvio di attività degli operatori professionali in oro, la cui maggioranza esercita contemporaneamente sia attività di commercio di oro da investimento nonché, nella maggior parte dei casi, anche la stessa attività di compro oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



